

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rimette alla disciplina regolamentare, secondo il modello procedimentale delineato dall’articolo 1 della stessa legge forense, la individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, del quale organo il medesimo articolo 27 regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

Il regolamento dunque, composto complessivamente di otto articoli e qualificabile come regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, nella cornice della norma primaria, le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché l’assunzione delle relative delibere (così l’**articolo 1**, che ne individua l’oggetto).

Sul testo ha espresso il previsto parere il Consiglio Nazionale Forense riunito nella seduta amministrativa del 17 luglio 2015. Le osservazioni formulati nel passaggio consultivo evocato sono state integralmente recepite, salvo quanto espressamente specificato di seguito in relazione.

L’**articolo 2** prevede che l’assemblea è convocata mediante avviso che è spedito agli iscritti, almeno dieci giorni prima della data stabilita, con il mezzo della posta elettronica certificata o attraverso qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta spedizione. Sono previste forme vincolate di pubblicità dell’avviso: l’affissione in modo visibile nella sede del consiglio dell’ordine e la pubblicazione sul suo sito internet istituzionale del consiglio interessato.

Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che il termine di dieci giorni, in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione assembleare, può essere ridotto.

E' quindi regolato il contenuto dell'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché in seconda convocazione, ove occorre, e l'elenco degli argomenti da trattare quale ordine del giorno.

L'**articolo 3**, stabilisce, sul funzionamento dell'assemblea, che la stessa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Per la seconda convocazione non è previsto un *quorum* costitutivo ed è precisato che l'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e che delibera sul medesimo oggetto.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine ricoprono la veste di presidente e segretario dell'assemblea degli iscritti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto ed è previsto che non sia ammesso il voto per delega a garanzia della genuinità e regolarità della votazione stessa.

L'**articolo 4** contiene la specifica disciplina riguardante la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

E' stabilita la convocazione entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori ovvero del revisore unico. Per il funzionamento sono richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 3.

L'**articolo 5** reca norme sulla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine. E' richiamata sul punto la specifica disciplina sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ed è specificato che l'assemblea in parola si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'**articolo 6** prevede la residuale ipotesi della convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti.

E' dunque stabilito che, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si convoca l'assemblea quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo ed agli elenchi. Nella richiesta scritta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare e le firme dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio o da consiglieri suoi delegati.

Si stabilisce che, quando il presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

Con la finalità di specificare i casi di richieste di convocazione dell'assemblea, è stabilito che gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

Per il funzionamento dell'assemblea, anche in questo caso si applicano le regole generali di cui all'articolo 3.

Non sono state accolte le richieste di modifica del CNF formulate nel richiamato parere in relazione alla necessità di indicare, quali argomenti oggetto dell'assemblea convocata su richiesta degli iscritti, *le regole di funzionamento del consiglio e dell'assemblea, nonché la procedimentalizzazione delle sue attività*. Una tale delimitazione dell'oggetto della deliberazione assembleare non pare conforme al dettato normativo (art. 27 l. forense) che non fa distinzione, quanto alle competenze dell'assemblea, tra convocazione ordinaria previa delibera del consiglio e convocazione straordinaria su richiesta. Pare dunque sufficiente la specificazione contenuta al comma 3 dell'articolo 6 illustrato che introduce criteri di opportuna mera definizione dell'oggetto dell'assemblea, quali quelli della coerenza all'attività del consiglio e della rilevanza in termini di interesse.

Neppure sembra possibile - in assenza di alcuna indicazione normativa che lo consenta e per ragioni di coerenza ad una disciplina che, come osservato, non distingue tra convocazione ordinaria e convocazione straordinaria su richiesta - aderire alla richiesta di valutazione del CNF circa la previsione di un *quorum* costitutivo per l'assemblea in seconda convocazione nell'ipotesi qui contemplata dell'assemblea convocata su richiesta.

Gli **articoli 7 e 8** recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA



ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

In riferimento allo schema di regolamento in oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.*

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento in epigrafe è finalizzato ad individuare le regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, in relazione alle quali, l’articolo 27 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

Al riguardo, considerato che le spese connesse alla convocazione degli iscritti nonché le spese di funzionamento delle assemblee degli ordini circondariali forensi sono poste ordinariamente a carico dello stesso ordine professionale, non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. In tal senso si conferma la validità della clausola di invarianza finanziaria prevista all’articolo 7 del regolamento in esame.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L’intervento regolamentare è necessitato per quanto disposto dall’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rimette alla disciplina regolamentare, secondo il modello procedimentale delineato dall’articolo 1 della stessa legge forense, la individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, del quale organo il medesimo articolo 27 regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense* e, all’articolo 27 disciplina nello specifico costituzione, funzioni, poteri e periodicità di convocazione dell’assemblea, quale organo costituito dagli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi speciali.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da rilevare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative salvo quelle funzionali ad una migliore lettura del testo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame non modifica la normativa regolamentare attualmente vigente.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'atto normativo regolamentare non produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da rilevare.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L’intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede un intervento normativo secondario di attuazione per la individuazione delle regole di funzionamento e per la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi.

A fronte di una normativa primaria che disciplina la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione dell’assemblea, alla regolazione qui analizzata è rimessa la disciplina di dettaglio concernente i meccanismi decisorii dell’organo collegiale e le concrete modalità e tempi di convocazione dell’organo medesimo.

- B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo;**

L’intervento normativo persegue l’obiettivo necessitato, trattandosi di regolamento attuativo, di garantire il funzionamento di un organo collegiale qual è l’assemblea dei consigli dell’ordine forensi, mediante l’individuazione delle modalità di convocazione, la determinazione dei *quorum* costitutivi, la individuazione di specifiche modalità di funzionamento per le assemblee di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e per quelle concernenti l’elezione del consiglio dell’ordine.

- C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento del provvedimento in esame possono

essere individuati nel numero di procedimenti di contestazione delle delibere assembleari fondate sui ragioni procedurali di convocazione o su vizi della deliberazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Avvocati, Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha reso, come previsto, il suo parere sul testo.

E' altresì previsto che il testo sia sottoposto al vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento regolamentare, e che sullo stesso esprimano il loro parere le competenti Commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo è reso necessario dalla previsione contenuta nella norma primaria e, pertanto, non è possibile perseguire la c.d. "opzione zero". In altri termini, l'opzione zero è vietata dalla legge.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Premesso che l'opzione di non intervento è impedita dalla legge, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni alternative sui singoli aspetti della disciplina (si tratta di questioni che l'amministrazione ha affrontato nella dialettica con il CNF, chiamato ad esprimere il suo parere sul testo:

- 1) prevedere o meno un doppio binario sulle modalità di convocazione dell'assemblea, stabilendo forme obbligatorie di pubblicità dell'avviso di convocazione (sito internet e affissione nei locali dell'ordine) unitamente a modalità alternative e non tassative (posta elettronica certificata, raccomandata, altre modalità idonee);
- 2) prevedere o meno un'ipotesi di convocazione urgente dell'assemblea senza rispetto dei termini per la convocazione in via ordinaria;
- 3) stabilire o meno un *quorum* costitutivo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione;
- 4) introdurre o meno la possibilità del voto espresso mediante delega scritta;
- 5) limitare l'oggetto delle deliberazioni nel caso di assemblea convocata su richiesta degli iscritti;
- 6) stabilire o meno un *quorum* costitutivo per le decisioni dell'assemblea in seconda convocazione nel caso in cui la stessa sia convocata su richiesta degli iscritti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il regolamento non comporta svantaggi di alcun tipo ma anzi mira a garantire il corretto funzionamento dell'organo dei consigli dell'ordine territoriali cui è rimessa, quali funzioni essenziali, l'approvazione del bilancio e la elezione dei componenti del consiglio stesso.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese.

- C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate, avendo gli ordini circondariali forensi natura di enti pubblici. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

- D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio. Le strutture di cui sono dotati gli ordini forensi sono idonee al rispetto del regolamento poiché si tratta di procedure di convocazione di un organo previsto dalla legge che non ne richiedono di ulteriori rispetto a quelle esistenti ed utilizzate da sempre.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, mirando piuttosto ad attuare la normativa primaria.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

Consiglio nazionale forense e consigli degli ordini circondariali forensi. Ministero della giustizia quale autorità vigilante sui consigli.

- B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;**

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

- C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Non sono previsti specifiche modalità per il controllo in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie per monitorare gli effetti dell'intervento regolatorio. Il Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, provvederà al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso prioritariamente in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla lettera C), Sezione 1.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.